

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRATAVIERA, MATTEO BRAGANTINI, CAON, MARCOLIN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e creditizio e sulla tutela dei risparmiatori

Presentata il 17 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, sono state applicate in Italia le nuove regole europee per il salvataggio delle imprese bancarie per cui le quattro banche che, nell'autunno scorso, hanno dichiarato il dissesto sono state divise in due, separando, nel bilancio, la parte « buona », a cui sono state conferite le attività *in bonis*, da quella « cattiva », compresi i cespiti patrimoniali deteriorati, ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica *bad bank*, e a ciascuna banca-ponte sono state conferite tutte le attività diverse dai prestiti in sofferenza.

Il provvedimento è stato poi oggetto di un emendamento da parte del Governo che ha visto confluire per intero la materia

all'interno della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). La legge, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, prevede la costituzione di quattro nuove banche, capitalizzate dalle banche italiane cosiddette sane per un totale di 3,6 miliardi di euro attraverso il Fondo nazionale di risoluzione, che erogherà due linee di credito, interamente messe a disposizione da Intesa Sanpaolo, Unicredit e Ubi Banca, a tassi di mercato e con scadenza massima di diciotto mesi.

La prima linea di credito sarà rimborsata quando le banche-ponte e i crediti deteriorati troveranno il modo di essere valorizzati sul mercato; la linea di credito a breve termine, invece, sarà risolta entro la fine dell'anno grazie al contributo delle 208 banche partecipanti (tutte le banche

italiane, ad eccezione delle banche di credito cooperativo), che anticiperanno non solo i 500 milioni di euro di contributi per il Fondo nazionale di risoluzione previsti per il 2015, ma anche tre annualità straordinarie, per un totale di 2 miliardi di euro. Il Fondo nazionale di risoluzione ha parallelamente ricostituito il capitale delle quattro banche-ponte per un importo pari a 1,8 miliardi di euro, che saranno recuperati con la vendita delle stesse al miglior offerente.

Il Governo e la Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie; preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico. Poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi di importo superiore a 100.000 euro, l'intero onere del salvataggio viene – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo nazionale di risoluzione attraverso le banche Intesa San Paolo, Unicredit e Ubi Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti di credito italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni di euro (che può essere rinnovata altre tre volte).

L'onere ricade, però, anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche in situazione di dissesto: ciò ha quindi coinvolto oltre 100.000 persone, che hanno visto svanire i risparmi di una vita. In loro favore si sono dichiarate le associazioni Federconsumatori e Adusbef, che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti».

L'unico modo, quindi, per tutelare i propri risparmi e per fare chiarezza sul

comportamento tenuto dagli istituti bancari è quello di rivolgersi alla magistratura. Così, sono sempre più numerosi i cittadini/correntisti degli istituti di credito che, per le vie legali, cercano di avere giustizia, con accuse circostanziate e gravi che vanno dall'illecito civile di anatocismo o di interessi composti (cioè il pagamento di interessi sugli interessi), fino al reato di usura.

Molte delle cause aperte nei confronti degli istituti di credito da parte di correntisti hanno visto riconosciuta in giudizio l'accusa di anatocismo e di usura bancaria.

La sempre maggiore diffusione di comportamenti speculativi altamente aleatori e fortemente indirizzati verso attività ad elevato rischio e, parallelamente, le asserite carenze nei controlli da parte della Banca d'Italia, nella sua funzione di autorità nazionale di vigilanza, suggeriscono la necessità di un'inchiesta del Parlamento al fine di accertare la verità dei fatti che hanno portato le quattro banche sopra menzionate al rischio di insolvenza, anche e soprattutto alla luce dell'ultimo tragico atto del risparmiatore di Civitavecchia che ha deciso di togliersi la vita dopo avere scoperto la perdita dei risparmi accumulati nell'intera vita.

L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta si impone, infine, per la responsabilità che l'istituzione parlamentare deve assumersi nella difesa dei valori costituzionali, enunziati in questo caso dall'articolo 47 della Costituzione nella parte che prevede la tutela del risparmio in tutte le sue forme e la disciplina e il controllo dell'esercizio del credito, tenuto conto dell'eventualità, ventilata anche in sede europea, che anche altri istituti bancari italiani possano non aver gestito in maniera sana e prudente i propri investimenti, con il rischio di dover attivare ulteriori processi di salvataggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e durata della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e creditizio, e sulla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta, per non più di tre mesi, dai Presidenti delle Camere, su richiesta motivata della Commissione stessa.

4. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza e può trasmettere alle Camere, in ogni momento, una relazione sullo stato dei lavori.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, di comune accordo, scelgono tra i componenti della Commissione il presidente e convocano, entro due giorni, la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari; per l'elezione ciascun componente può esprimere un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari, specie quelli ad alto rischio, presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali, con particolare attenzione all'osservanza degli obblighi di informazione, diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari complessi e no;

b) verificare l'adeguatezza della normativa vigente sul sistema bancario e creditizio, specie in relazione ai casi di anatocismo e di usura;

c) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e creditizio, nonché sulle modalità di controllo e vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie.

ART. 4.

(Attività di indagine).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

3. Alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o bancario.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza indugio a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione, previa motivazione, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, soprattutto in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione, e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA



17PDL0041240